FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A PUBBLICATO IN ROMA IL 13 OTTOBRE 2000

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

- Art. 1 Composizione e costituzione dell'Assemblea
- 1. L'Assemblea federale si compone di 296 Delegati nominati ai sensi del presente Regolamento, i quali durano ordinariamente in carica per un quadriennio olimpico, decorrente dall'Assemblea indetta in corrispondenza dell'anno di svolgimento dei Giochi olimpici estivi.
- 2. I Delegati assembleari sono nominati dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C, dalla Lega Nazionale Dilettanti, dall'Associazione Italiana Calciatori e dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio ai sensi del presente Regolamento.
- 3. La Lega Nazionale Professionisti nomina 38 Delegati designati nominativamente da ciascuna delle società appartenenti a tale Lega entro un termine fissato dal Presidente della Lega. In caso di mancata designazione di un Delegato da parte di una o più società, o di designazione di persona versante in stato di incompatibilità o ineleggibilità, il Presidente della Lega invita nuovamente la società a designare un Delegato entro breve termine, trascorso il quale la designazione avviene ad opera del Consiglio di Lega. Ai Delegati nominati dalla Lega Nazionale Professionisti spettano complessivamente 90 voti sulla base della ponderazione di cui al seguente comma 8.
- 4. La Lega Professionisti Serie C nomina 90 Delegati, designati nominativamente da ciascuna delle società appartenenti a tale Lega entro un termine fissato dal Presidente della Lega. In caso di mancata designazione di un Delegato da parte di una o più società, o di designazione di persona versante in stato di incompatibilità o ineleggibilità, il Presidente della Lega invita nuovamente la società a designare un Delegato entro breve termine, trascorso il quale la designazione avviene ad opera del Consiglio di Lega. Ai Delegati nominati dalla Lega Professionisti Serie C spettano complessivamente 90 voti sulla base della ponderazione di cui al seguente comma 8.
- 5. La Lega Nazionale Dilettanti nomina 90 Delegati, designati dalle società ed associazioni appartenenti a tale Lega mediante elezioni organizzate secondo un regolamento elettorale predisposto

dalla stessa Lega, nel rispetto dei principi di democrazia interna e assicurando un'equa rappresentanza delle minoranze interne. Ai Delegati nominati dalla Lega Nazionale Dilettanti spettano complessivamente 180 voti sulla base della ponderazione di cui al seguente comma 8.

- 6. L'Associazione Italiana Calciatori nomina 52 Delegati, designati dagli atleti mediante elezioni organizzate secondo un regolamento elettorale predisposto dalla stessa Associazione, nel rispetto dei principi di democrazia interna e assicurando un'equa rappresentanza di professionisti e dilettanti nonché di atleti e atlete. Ai Delegati nominati dall'Associazione Italiana Calciatori spettano complessivamente 104 voti sulla base della ponderazione di cui al seguente comma 8.
- 7. L'Associazione Italiana Allenatori di Calcio nomina 26 delegati, designati dai tecnici mediante elezioni organizzate secondo un regolamento elettorale predisposto dalla stessa Associazione, nel rispetto dei principi di democrazia interna e assicurando un'equa rappresentanza delle categorie professionistiche e dilettantistiche. Ai Delegati nominati dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio spettano complessivamente 52 voti sulla base della ponderazione di cui al seguente comma 8.
- 8. Ai fini del calcolo del quorum e delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nelle votazioni dell'Assemblea al voto di ciascuno dei delegati è attribuita la seguente ponderazione:
- 38 Delegati nominati dalla Lega Nazionale Professionisti 2,37
- 90 Delegati nominati dalla Lega Professionisti Serie C 1,00
- 90 Delegati nominati dalla Lega Nazionale Dilettanti 2,00
- 52 Delegati nominati dall'Associazione Italiana Calciatori 2,00
- 26 Delegati nominati dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio 2,00
- 9. In conformità dell'art. 19 dello Statuto, l'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno la metà più uno dei voti, pari a 259 voti, e, in seconda convocazione, con la presenza di Delegati cui spettino complessivamente almeno un terzo dei voti, pari a 172 voti.
- Art. 2 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori
- 1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese a maggioranza dei voti validi espressi.
- 2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente si avvale del Segretario Generale della Federazione.
- 3. La C.A.F., costituita in speciale Collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

Art. 3 Presentazione delle candidature

1 Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente o Vice Presidente possono

esporre il loro programma.

2. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a dieci minuti.

Art. 4 Oggetto delle votazioni

- 1. Il Presidente pone in votazione:
- a) le candidature a Presidente Federale, presentate dalle Leghe e dalle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche;
- b) le candidature per i due Vice Presidenti federali, presentate dalle Leghe e dalle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche;
- c) le candidature a Presidente della Corte Federale, presentate dalle Leghe e dalle Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche;
- d) le candidature per tre Componenti effettivi ed un Componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti presentate dalle Leghe.

Art. 5 Modalità di scrutinio

- 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
- 2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
- 3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

Art. 6 Maggioranze deliberative

- 1. In conformità all'art. 21 n. 7 dello Statuto, il Presidente Federale è eletto al primo scrutinio quando riporti la maggioranza dei voti espressi dai Delegati componenti l'Assemblea e consegua almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega ed un terzo dei voti rispettivamente espressi dai Delegati degli atleti e dai Delegati dei tecnici. Se tale maggioranza non è conseguita si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi dai Delegati di ciascuna Lega e di ciascuna componente tecnica. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, purché consegua almeno un terzo dei voti espressi dai Delegati delle società ed associazioni di ciascuna Lega e di ciascuna componente tecnica.
- 2. In conformità all'art. 21 n. 8 dello Statuto, se nell'Assemblea elettiva, anche in seguito a quattro successive votazioni, nessun candidato alla carica di Presidente federale ottiene la maggioranza

prevista al precedente punto 1, il Presidente dell'assemblea la dichiara chiusa e rimette il verbale di mancata elezione al Presidente federale uscente il quale convoca entro 30 giorni una nuova Assemblea. Qualora anche questa Assemblea abbia esito negativo il Presidente federale uscente rimette il verbale dell'Assemblea alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.. In ogni caso il Presidente federale uscente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente o alla nomina del Commissario.

- 3. In conformità allo Statuto, sono eletti a Vice Presidente Federale i due candidati che nell'unico scrutinio riportino il maggior numero dei voti. Ciascun delegato può votare per un solo candidato.
- 4. In conformità allo Statuto, il Presidente della Corte Federale è eletto con la stessa procedura stabilita per il Presidente Federale. Ciascun delegato può votare per un solo candidato.
- 5. In conformità allo Statuto i tre Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti con procedura analoga a quella per i Vice Presidenti Federali. E' eletto componente supplente il candidato che immediatamente segua in graduatoria i componenti effettivi. Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.
- 6. Fino a quando non si raggiungono le maggioranze prescritte o il numero di eletti previsti, il Presidente indice votazioni successive. Tra una votazione e l'altra, il Presidente, su richiesta di una Lega o di un'Associazione rappresentativa delle componenti tecniche, può sospendere la seduta.

Art. 7 Poteri del Presidente

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le assemblee elettive.

NORMA TRANSITORIA

Ai soli fini dell'Assemblea elettiva fissata per il 20 novembre 2000, il numero dei Delegati della Associazione Italiana Calciatori viene determinato in 26 ed il voto di ciascun Delegato avrà ponderazione uguale a 4, per un totale di 104 voti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 OTTOBRE 2000

IL SEGRETARIO GENERALE dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE avv. Luciano Nizzola